



ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI - TORINO
Istituto di Alta Cultura

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il DPR 28 febbraio 2003 n.132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n.508;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti, approvato con Decreto Dirigenziale n°32 del 26.01.2005 del Direttore Generale del MIUR-AFAM;
Vista la disciplina elettorale per l'elezioni del Direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino del 18.03.2005;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono indette per il triennio successivo all'anno accademico in corso le elezioni per la carica di **DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO** nei giorni **06 – 07 - 08 Maggio 2008**. Le votazioni avverranno presso la sede di via Accademia Albertina n . 6.
(presso l'ufficio del Direttore Amm.vo) nei seguenti orari:
 - **martedì 06 maggio** - dalle **11.00 alle 13.00**
 - **mercoledì 07 maggio** - dalle **14.30 alle 16.30**
 - **giovedì 08 maggio** - dalle **11.00 alle 13.00**
2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale, nominata ai sensi dell'articolo 4, entro il **22 Aprile 2008**, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). La candidatura deve essere corredata di programma e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti, di cui al successivo articolo 3.
3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale.
4. La Commissione elettorale, disposta l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti, pubblica l'elenco dei candidati all'Albo dell'Accademia entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 2

1. L'elettorato attivo è riservato :
 - a. ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
 - b. ai supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico in corso;

2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo di Istituto entro il **23 Aprile 2008**, a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Direttore i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della Legge 508.
2. In applicazione del predetto Statuto, i requisiti sono i seguenti:
 - a aver maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 (sei) anni di ruolo nelle Accademie di Belle Arti di Stato;
 - b quale requisito preferenziale, aver maturato l'esperienza di Direzione, acquisita anche in ambiti interdisciplinari e internazionali;
 - c non aver riportato condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena.
3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione prodotta ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445 del 28.12.2000.

Articolo 4

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli, è preposta una Commissione Elettorale, composta da 3 docenti non candidati, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Direttore in carica, con successivo provvedimento che sarà pubblicato all'albo di Istituto.
2. La Commissione può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo.
3. Tutte le operazioni elettorali devono essere verbalizzate dalla Commissione, che individua un segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere a:
 - a redigere e pubblicare l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto;
 - b verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute nei termini;
 - c pubblicare l'elenco dei candidati – corredato di curriculum e programma - all'albo entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature
 - d esaminare i ricorsi sulle candidature
 - e curare la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni
 - f curare la organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio
 - g curare la compilazione dei verbali
 - h esaminare i ricorsi ed eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti
 - i proclamare il candidato eletto
5. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso, lo stesso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

Articolo 5

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti della commissione elettorale, previo accertamento dell'identità personale dello stesso.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando **il nome e il cognome di un unico**

candidato.

4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna. Fra le scelte possibili è prevista anche la "scheda bianca", da considerarsi comunque voto espresso validamente.

Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il sistema elettorale adottato per l'elezione del Direttore è il sistema maggioritario. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto.
2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, che deve aver luogo entro 15 giorni lavorativi dalla precedente.
3. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto, si procederà, entro 15 giorni lavorativi, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
4. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno (arrotondata per eccesso) delle preferenze espresse dai votanti..
5. Se a seguito della prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno di essi, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti al primo turno.
6. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti, e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti. In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio presso le Istituzioni A.F.A.M.

Articolo 7

1. La Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. Il risultato elettorale, sarà affisso all'albo d'istituto e pubblicato sul sito web dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.

Articolo 8

1. Il presente provvedimento, comunicato al MIUR, è affisso all'albo e pubblicato sul sito web www.accademialbertina.torino.it
2. Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 9

1. Nei giorni delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Torino, 08/04/08
Prot. 372

IL DIRETTORE
(prof. GUIDO CURTO)